



COMUNE DI  
CELLE LIGURE

PROVINCIA  
DI SAVONA

Via S. Boagno 11  
17015 - CELLE LIGURE  
Tel. 019/99801  
Fax 019/993599  
info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it



COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 16 del 7 aprile 2015

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) – Determinazione aliquote – detrazioni – assimilazioni – Anno 2015.**

L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di aprile, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	BARLO	STEFANO	SI	
3	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
4	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
5	CHIERRONI	LUIGI	SI	
6	ABATE	JACOPO	SI	
7	AMENDUNI	MATTEO	SI	
8	DAMELE	ELISA	SI	
9	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
10	CAPPA	PAOLO	SI	
11	GINELLI	NATALIA	SI	
12	BELTRAME	MARCO	SI	
13	CORSO	ANNA	SI	
TOTALE			13	00

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Consigliere **Ginelli**: Sì, ma manca l'iscrizione all'AIRE, non è citato, cioè nello schema non c'è scritto ..... prima era citato così nell'altro .. in quello che hanno variato ..... allora, nel regolamento lo hanno variato ... dove c'è la specifica dell'AIRE ....

Assessore **Barlo**: è equivalente ....

**Sindaco**: Va beh, comunque nulla vieta di scrivere "iscritto all'AIRE" , va bene ..... Andiamo all'approvazione della pratica: chi approva alzi la mano, chi si astiene? Quattro. Immediata esecutività: chi approva? Chi si astiene?

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria.

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale.

VISTO l'art. 14, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTI il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale Unica" (IUC) approvato con atto Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2014 e il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" (IMUP) approvato con atto Consiglio Comunale n. 06 del 04/04/2014 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo (di seguito "Regolamento comunale").

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 04 aprile 2014 inerente la determinazione delle aliquote IMUP per l'anno di imposta 2014.

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal*

*1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

RICHIAMATO il Decreto Ministero Interno del 16/03/2015 che ha prorogato al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare: l'esenzione (art. 1 comma 707 lettere a e b) per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) e per le fattispecie di cui all'art. 1 comma 707 lettera b); la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c); la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d); l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

RILEVATO CHE a norma dell'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dall'art. 1 comma n. 707 lettera b) n. 3 della Legge n. 147/2013: *I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 così come modificato dall'art. 1 comma n. 707 lettera b) n. 3 della Legge n. 147/2013: *l'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

- a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica*

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì esenti, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

DATO ATTO che il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 ridefinisce l'esenzione ai fini IMUP dei terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti fattispecie:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT, e nel caso in cui gli stessi siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

VISTA in merito la Circolare Ministero dell'Economia e Finanze n. 2/DF/2015, che ha fornito chiarimenti in materia di applicazione del D.L. n. 4/2015;

DATO ATTO che il Comune di Celle Ligure ai fini di cui al citato Decreto Legge n. 4/2015 risulta parzialmente montano;

DATO altresì atto che ai fini del pagamento del tributo i terreni agricoli rientrano nella casistica prevista dal quadro tariffario del Comune di Celle Ligure, per l'applicazione dell'aliquota allo 0,96% stabilita per gli *"Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate"*;

RITENUTO opportuno prevedere anche per l'anno 2015, un trattamento differenziato per i proprietari di immobili produttivi locati in presenza di accordi di Patto d'area di cui alla L.R. n. 1/2007, introducendo aliquote differenziate rispetto a quelle ordinarie e, in particolare, prevedendo un'agevolazione per i proprietari di immobili produttivi di categoria C1 e C3 sottoscrittori di Patto di Area che rinnovano i contratti di locazione lasciando invariati o diminuendo i canoni.

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6-D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

CONSIDERATO che, per l'anno 2015, non si ritiene opportuno apportare modifiche all'impianto tariffario definito per l'anno 2014 approvato con delibera C.C. n. 9 del 04/04/2014, salvo meglio specificare la declaratoria inerente l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% che per l'anno 2014 limitava l'applicazione dell'aliquota agevolata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo solo ai comodatari appartenenti a un nucleo familiare con Isee superiore a € 15.000;

DATO altresì atto che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le relative pertinenze e per gli immobili assimilati, non esenti, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RITENUTO altresì opportuno: continuare ad assimilare a tutti gli effetti, all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, detrazioni e assimilazioni, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi.

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 13
Voti favorevoli	n. 09
Astenuti	n. 04 (Consiglieri Beltrame, Corso, Cappa e Ginelli)

## DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2015 con le relative detrazioni e assimilazioni**, così di seguito:

## ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,30%
Immobili produttivi iscritti nella categoria C1 e C3 i cui proprietari siano sottoscrittori di Patto di Area di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2/1/2007 e in cui tali immobili a canone concordato o rinnovino i contratti di locazione in essere lasciandoli invariati o diminuendone i canoni.	0,48%
Limitatamente alle abitazioni :  - Locate.  - Concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale, salvo i casi oggetto di assimilazione.  - Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.	0,76%
Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate.	0,96%

## DETRAZIONI

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le relative pertinenze e per gli immobili assimilati, non esenti; si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

## ASSIMILAZIONI

**E' assimilata a tutti gli effetti, all'abitazione principale:**

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**
- b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo solo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare**

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;
- 3) di dare atto che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette aliquote, il gettito stimato ammonta a € 3.630.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimato in € 1.761.000,00;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 09 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri Beltrame, Corso, Cappa e Ginelli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 25-03-2015

Il Responsabile Servizio  
Tributi - Attività Prod. - Personale

*Eugenio Alipede*



---


PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 26/03/2015

Il Responsabile Servizio

Finanziario  
Anna Dolla



---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Renato Zunino

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate
- è stata comunicata in data odierna - Prot. n. \_\_\_\_\_ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

**F.to Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li 23 APR 2015

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04 MAG 2015 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**F.to Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

Celle Ligure, li 04 MAG 2015

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal 23 APR 2015 a tutto il - 8 MAG 2015

**F.to Il Messo Comunale**

Celle Ligure, li - 9 MAG 2015

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 23 APR 2015



**Il Responsabile del  
Servizio Segreteria**

*[Handwritten signature]*